

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1163

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUBBICO

Presentata il 19 gennaio 1984

Istituzione dell'Albo professionale dei traduttori e degli interpreti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di tutelare sul piano giuridico, attraverso l'istituzione di apposito Albo, la professione di traduttore ed interprete, che non gode attualmente in Italia di alcun riconoscimento tranne quello previsto dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, il quale detta « Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri », che si riferiscono alla categoria degli interpreti turistici, diversa da quella dei traduttori e degli interpreti cui si riferisce la presente proposta.

Sull'importanza che va sempre più assumendo nella vita moderna e nell'assetto attuale delle relazioni culturali la professione di traduttore e di interprete non è il caso di soffermarsi a lungo.

Lo sviluppo degli scambi sui piani culturale, scientifico e politico, l'intensificarsi delle relazioni fra gli Stati, la creazio-

ne degli organismi sopranazionali sempre più attivi, la necessità di ricorrere sempre più frequentemente alle fonti dirette della tecnica e della scienza, hanno creato condizioni di grande impulso alla utilizzazione delle attività di traduzione, le quali si estendono ormai ai più svariati campi del sapere umano, dalla medicina alla chirurgia, dal diritto alla politica, dalle scienze sociali a quelle economiche, dalle scienze matematiche a quelle biologiche, dall'ingegneria alla fisica nucleare all'astrofisica.

Indicativi sono a questo proposito alcuni elementi statistici per quanto concerne l'Italia.

Su 16.000 libri pubblicati annualmente, con una tiratura di 160 milioni di volumi, quelli tradotti sono circa 4.000, con una tiratura di oltre 30 milioni di volumi. Su 16 ore giornaliere di trasmissioni televisive ben 6 sono occupate da film,

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

telefilm o cartoni animati acquistati o scambiati con l'estero, per i quali l'intervento del traduttore è indispensabile. Anche nel campo del cinema l'azione dell'interprete si va rivelando sempre più determinante. Basta ricordare che nel 1977 su 156 film prodotti 21 erano coprodotti e sul migliaio di film circolanti ben 700 provenivano da paesi stranieri.

D'altra parte lo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate, l'esigenza di utilizzare testi e relazioni di alto contenuto scientifico e di spiccata specializzazione, gli scambi di informazioni nel corso dei congressi e di riunioni internazionali impongono la necessità di disporre di traduttori e interpreti altamente specializzati, professionalmente preparati e responsabili che garantiscano prestazioni di alto livello e di pieno affidamento.

L'importanza del problema della traduzione e dell'interpretariato, troppo spesso sottovalutata in Italia, è stata pienamente messa in evidenza dagli organismi internazionali con opportune iniziative e raccomandazioni. Fra tutte mi limiterò a citare la « Raccomandazione sulla protezione giuridica dei traduttori e delle traduzioni e sui mezzi pratici per migliorare lo status giuridico dei traduttori », formulata dall'UNESCO nel corso della Conferenza generale tenuta a Nairobi il 22 novembre 1976. In tale raccomandazione gli Stati membri sono stati invitati, fra l'altro, ad assicurare ai traduttori-interpreti:

la creazione di organismi o associazioni professionali per la tutela dei loro diritti;

il riconoscimento dei diritti d'autore sulle opere tradotte;

una remunerazione adeguata all'importanza dell'opera intellettuale prestata;

programmi di attività per la loro formazione professionale e mezzi per lo scambio di informazioni sulla terminologia tecnica;

il riconoscimento della qualifica di funzionario direttivo per coloro che svolgono attività lavorativa dipendente.

A fronte di tale « Raccomandazione », che ovviamente impegna il nostro paese, in quanto Stato membro dell'ONU, la categoria dei traduttori-interpreti non solo non gode in Italia di particolari provvidenze, ma non è neppure riconosciuta come categoria professionale. In altri paesi, al contrario, esistono Enti e Associazioni, riconosciuti dalle leggi statali, che hanno il compito di tutelare sui piani giuridico, professionale ed economico l'attività di traduttore e interprete.

È pertanto necessario che anche nel nostro paese si prendano opportune iniziative onde rimediare a questo stato di fatto, che fra l'altro pone i traduttori-interpreti italiani in condizione di netta inferiorità rispetto a quelli degli altri paesi e in particolare di quelli della Comunità europea, con i quali sono più frequenti i contatti anche per le norme sulla mobilità della manodopera.

Nella precedente legislatura ebbi già modo di presentare una proposta di legge in tal senso (n. 1038), che fu fatta propria dal Governo tramite il Ministro di grazia e giustizia, il quale presentò un apposito disegno di legge dopo ampio dibattito e dopo la costituzione di una commissione di studio istituita d'intesa col Ministero della pubblica istruzione. La fine della legislatura non consentì l'esame del disegno di legge e di altre proposte avanzate da vari settori politici in sede di commissione.

La nuova proposta di legge mira a dare un contributo alla soluzione del problema proponendo, con il riconoscimento della professione di traduttore-interprete, un'adeguata tutela sui piani giuridico, professionale ed economico.

L'attuale proposta di legge tiene conto della precedente, del disegno di legge governativo e degli studi che in proposito sono stati effettuati. Si compone di 13 articoli:

articolo 1: Albo professionale;

articolo 2: Costituzione dell'Albo professionale;

articolo 3: Titolo professionale;

articolo 4: Esame di Stato;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

articolo 5: Divieto di iscrizione all'Albo;

articolo 6: Iscrizione nell'Albo e nell'Elenco speciale;

articolo 7: Interpreti residenti all'estero;

articolo 8: Norme transitorie per la iscrizione all'Albo e all'Elenco speciale;

articolo 9: Prima formazione dell'Albo e dell'Elenco speciale;

articolo 10: Iscrizione all'Albo degli appartenenti o accreditati presso gli organismi internazionali;

articolo 11: Modalità per la formazione dell'Albo;

articolo 12: Commissario straordinario;

articolo 13: Delega al Governo per l'ordinamento professionale.

Onorevoli colleghi, come potrà vedersi in sede comparativa, l'attuale proposta di legge ha subito modifiche rispetto alla mia precedente n. 1038 del 26 novembre 1979, nella convinzione, dopo gli studi effettuati, che tale progetto legislativo propone un esame più rapido e concreto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Albo professionale).

È istituito l'« Albo professionale dei traduttori e degli interpreti ». Sono traduttori professionisti coloro che traspongono per iscritto da una lingua in un'altra un testo letterario, scientifico o altro. Sono interpreti coloro che traspongono oralmente, in simultanea e in consecutiva, da una lingua in un'altra, discorsi, dibattiti, testi a carattere letterario, tecnico, scientifico, politico, economico o altro.

ART. 2.

(Costituzione dell'Albo professionale).

L'Albo professionale è ripartito in due elenchi:

- a) traduttori professionisti;
- b) interpreti professionisti.

È ammessa l'iscrizione contemporanea nei due elenchi dell'Albo.

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

Gli iscritti all'Albo possono esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

ART. 3.

(Titolo professionale).

Il titolo di traduttore o di interprete spetta a coloro che, in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, abbiano conseguita detta abilitazione e siano iscritti al relativo Albo professionale.

ART. 4.

(Esame di Stato).

I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di traduttore e di interprete professionista sono determinati con regolamento emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia entro un periodo di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Divieto di iscrizione all'Albo).

Non possono essere iscritti all'Albo i pubblici dipendenti cui sia vietato dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. Essi sono iscritti, a richiesta, in uno speciale Elenco, rispettivamente di traduttori e di interpreti.

ART. 6.

(Iscrizione all'Albo e all'Elenco speciale).

Per l'iscrizione nell'Albo e nell'Elenco speciale occorrono i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica Italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

- b) godimento dei diritti civili;
- c) buona condotta;
- d) abilitazione all'esercizio della professione;
- e) residenza nel territorio della Repubblica italiana.

ART. 7.

(Interpreti residenti all'estero).

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della presente legge è consentita la prestazione a carattere salutare da parte di traduttori e di interpreti di nazionalità italiana residenti all'estero.

ART. 8.

(Norme per l'iscrizione all'Albo e all'Elenco speciale).

Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato sono considerati equipollenti al requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 6:

1) per i traduttori:

a) diploma di laurea conseguito presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università di Trieste;

b) altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario;

c) diploma di traduttore e interprete e corrispondente di lingue estere conseguito presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università di Trieste o diploma rilasciato da altre scuole riconosciute o equiparate di livello superiore per traduttori e interpreti e due anni di comprovata attività pratica;

d) diploma di scuola media superiore o equiparata e quattro anni di comprovata attività pratica;

e) diploma di scuola media inferiore e sei anni di comprovata attività pratica;

2) per gli interpreti:

a) diploma di laurea conseguito presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università di Trieste ed un anno di attività;

b) altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario e due anni di attività pratica;

c) diploma di traduttore ed interprete e corrispondente di lingue estere conseguito presso la Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori dell'università di Trieste o diploma rilasciato da altre scuole riconosciute o equiparate di livello superiore per traduttori e interpreti integrati da tre anni di attività pratica;

d) diploma di scuola media superiore o equiparata e quattro anni di attività pratica comprovata da rapporto di lavoro subordinato;

e) diploma di scuola media inferiore e sei anni di comprovata attività pratica di rapporto di lavoro subordinato.

ART. 9.

(Prima formazione dell'Albo e dell'Elenco speciale).

Alla prima formazione dell'Albo professione e dell'Elenco speciale e alla loro tenuta fino all'insediamento del Consiglio provvede una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, e da quattro membri designati dal Ministero della pubblica istruzione, di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di traduttore e di interprete, scelti fra i designati dell'Associazione italiana traduttori e interpreti o di altre organizzazioni.

Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano in età.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'Albo, al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio libere professioni.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale quello del presidente. La commissione, completata la formazione dell'Albo e dell'Elenco speciale, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, li deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

ART. 10.

(Iscrizione all'Albo degli appartenenti o accreditati presso gli organismi internazionali).

Nel periodo previsto dal precedente articolo 9 possono essere iscritti nell'Albo ai rispettivi elenchi, anche i traduttori e gli interpreti dipendenti o accreditati presso le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, le Comunità europee e le organizzazioni internazionali similari, i quali comprovino lo effettivo svolgimento per almeno un anno delle relative funzioni.

ART. 11.

(Modalità per la formazione dell'Albo).

Il Ministero di grazia e giustizia, entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina della commissione di cui all'articolo 9 e all'emanazione delle disposizioni concernenti le modalità per la formazione dell'Albo e dell'Elenco speciale.

ART. 12.

(Commissario straordinario).

Entro un mese dal deposito dell'Albo e dell'Elenco speciale il Ministro di grazia e giustizia procede alla nomina di un Commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'Albo e dell'Elenco speciale fino all'insediamento del Consiglio nonché di indire l'elezione di detto Consiglio secondo le modalità fissate dall'ordinamento professionale di cui al successivo articolo 13.

ART. 13.

(Delega al Governo per l'ordinamento professionale).

Il Governo è delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione, con proprio regolamento, dell'ordinamento della professione di traduttore e di interprete uniformandosi ai principi e criteri appresso indicati:

a) la costituzione degli organi professionali deve ispirarsi a principi democratici;

b) la determinazione degli onorari e competenze deve essere compatibile con il decoro della professione;

c) l'alta vigilanza sull'Albo professionale deve essere esercitata dal Ministro di grazia e giustizia tramite i procuratori generali della Repubblica;

d) i procedimenti relativi all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo e quelli d'ordine disciplinare devono essere regolati in modo da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.